

DECRETO LEGGE 71 DEL 31/05/2024

Il decreto legge ha introdotto alcune novità inerenti lo Sport, l'università e la ricerca (alloggi universitari e misure per garantire il regolare avvio dell'anno accademico), sostegno didattico e avvio dell'anno scolastico 2024/2025.

Le misure che riguardano il sostegno didattico hanno l'obiettivo di eliminare/ridurre la storica carenza di docenti di sostegno. Si prevede quindi che l'Indire e le Università attivino corsi di specializzazione per il sostegno (30 CFU cioè ridotti) per coloro che hanno prestato negli ultimi 5 anni, tre anni anche non continuativi di servizio su posti di sostegno oppure per coloro che hanno conseguito il titolo all'estero e non è stato riconosciuto in Italia ed hanno un contenzioso in atto.

I costi di tali corsi saranno a carico dei corsisti.

La suddetta scelta ha provocato forti perplessità e critiche da parte dei docenti che frequentano i normali corsi del TFA sostegno ben più onerosi e complessi. Ma le critiche non sono mancate neppure da parte dei pedagogisti (Calidoni, Ianes) i quali ritengono che l'Indire non potrà organizzare questi corsi a breve, in quanto istituto commissariato, e che le Università si affretteranno invece ad offrire secondo il modello dell'abilitazione per 30 CFU, ma non saranno certo corsi idonei alla formazione di una professionalità delicata come quella del docente di sostegno.

In ordine al regolare avvio dell'a.s. 2024/2025 si prevede quanto segue:

- I docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado ammessi con riserva al concorso 2016, che lo abbiano superato, che siano stati immessi in ruolo e superato il periodo di prova ma a cui poi è stato revocato il contratto, avranno diritto ad una supplenza annuale ed entro il 30/06/2025 dovranno acquisire l'abilitazione con 30 CFU.
- Successivamente saranno immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2025
- A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 l'organico della classe di concorso A23 delle istituzioni scolastiche con un rilevante numero di alunni stranieri (almeno 20% di alunni di una classe) sarà incrementato di una unità di personale (sempre A23).

Continuità dei docenti di sostegno a t.d.:

- Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica e nel caso di richiesta da parte della famiglia, valutato, da parte del DS, l'interesse del discente e l'accettazione del docente, nell'ambito dell'attribuzione degli incarichi a tempo determinato di cui all'art.4 comma 1-2 L.124/99 (supplenze annuali sino a Giugno o sino ad Agosto da conferire entro il 31/12/ quindi di competenza dell'USR) al docente in possesso del titolo di specializzazione per

l'insegnamento agli alunni disabili, può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a t.d., sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico, fermo restando la disponibilità del posto, il preventivo svolgimento delle operazioni a t.i e l'accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessato

Tale procedura si estende anche:

1. Ai docenti privi di titolo di specializzazione ma con tra anni di insegnamento nel relativo grado;
2. Ai docenti privi di titolo di specializzazione che abbiano svolto servizio su posto di sostegno individuati come titolari di miglior collaborazione con Gae e Gps.

Segreteria Provinciale SNALS Palermo